

1: Con la presente si chiede di chiarire i requisiti richiesti per il "professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE". al Paragrafo 6.1 del Disciplinare viene richiesto:

1) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE: professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale degli Architetti nella sezione A, iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi...."

2) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario: professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia)...."

3) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici elettrici e idrico-sanitario: professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni/discipline richieste, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia)....."

si chiede di chiarire quali di questi requisiti si debba tener conto si chiede inoltre, relativamente ai professionisti del gruppo BIM, se per "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare" si intende un professionista per ogni disciplina facente parte dell'appalto (Edile, Strutture e Impianti)

rimanendo in attesa di un Vs. riscontro di porgono cordiali saluti;

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara; Ad ogni buon fine si rappresenta che si deve tener conto dei requisiti richiesti per ogni figura professionale(strutturale, impiantistico, ecc), così come allo stesso modo per i professionisti del Gruppo BIM.

1 bis: Con riferimento al nostro quesito inviato in data 09/06 e Vs. cortese risposta del 10/06, si precisa che il chiarimento non è riferito a specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, si chiede di chiarire quanto descritto nel Paragrafo 6.1 relativamente ai requisiti richiesti per i professionisti rientranti nel Gruppo di Lavoro, e precisamente:

Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario: non è chiaro perché questo ruolo sia ripetuto tre volte con requisiti richiesti diversi

gruppo BIM, se per "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare: non è chiaro se si intende un Professionista BIM per ogni categoria di progettazione;

RISPOSTA:

A) Il requisito richiesto per la figura del “Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici, elettrici e idrico-sanitario” è il possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell’energia), come meglio indicato nel punto 6 del paragrafo 24 del Capitolato del Servizio. Tale requisito è da intendersi come requisito tecnico univoco per l’effettuazione di tale attività nell’ambito del servizio;

B) Come indicato nel capitolato del servizio al paragrafo 24, il servizio prevede quanto segue:

- un professionista responsabile del processo BIM, responsabile della definizione, implementazione e controllo della strategia BIM dell’intero servizio, in possesso di certificazione BIM Manager per il coordinamento e la gestione dell’attività in ambiente BIM, rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7;
- professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), responsabile del coordinamento del modello disciplinare, ciascuno in possesso della relativa certificazione da BIM Coordinator per il coordinamento dei modelli disciplinari (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo) rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7;
- professionisti responsabili delle attività di aggiornamento del rilievo in BIM, che dovranno essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze, ed in regola con i crediti formativi.

Tali figure, dovranno essere in possesso di certificazione BIM Specialist per i singoli modelli disciplinati (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7.

E possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante. Almeno uno dei soggetti sopra indicati deve essere un architetto.

Tale articolazione del gruppo di lavoro è richiesta al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del processo informativo digitale, assicurando, da un lato, il coordinamento unitario dell’intero flusso BIM e, dall’altro, il presidio tecnico-specialistico dei singoli modelli disciplinari, anche in termini di coerenza, completezza, coordinamento interdisciplinare e controllo degli elaborati informativi prodotti.

Pertanto, per “professionisti responsabili per ciascun modello disciplinare” si intendono le figure incaricate del coordinamento dei modelli disciplinari relativi alle diverse componenti dell’appalto, quali, a titolo esemplificativo, modello edile/architettonico, modello strutturale e modello impiantistico.

Resta inteso che, qualora un professionista sia in possesso dei titoli, delle competenze professionali e delle certificazioni richieste in relazione a più discipline, la medesima figura potrà essere indicata quale responsabile del coordinamento di più modelli disciplinari, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di garantire l'idoneità complessiva del gruppo di lavoro rispetto alle prestazioni richieste dal Capitolato.

Analogo principio si applica ai professionisti destinati alle attività di aggiornamento del rilievo in BIM, per i quali è richiesta la certificazione BIM Specialist per i singoli modelli disciplinari. Anche in tal caso, una medesima figura potrà essere indicata per più discipline, purché in possesso dei requisiti professionali, tecnici e certificativi necessari per le attività da svolgere.

Non è invece ammessa la sovrapposizione tra livelli funzionali differenti del gruppo BIM. Pertanto, il professionista indicato quale BIM Manager non potrà coincidere con i professionisti individuati quali BIM Coordinator; analogamente, i professionisti indicati quali BIM Coordinator non potranno coincidere con i professionisti individuati quali BIM Specialist. Parimenti, i professionisti incaricati delle attività operative di aggiornamento del rilievo in BIM, in qualità di BIM Specialist, non potranno essere indicati anche quali responsabili del coordinamento dei modelli disciplinari.

Il medesimo principio si applica ai professionisti destinati alle attività di aggiornamento del rilievo in BIM: una stessa figura potrà essere indicata quale BIM Specialist per più modelli disciplinari, ove in possesso dei requisiti professionali, tecnici e certificativi necessari, ma non potrà contestualmente ricoprire il ruolo di BIM Coordinator o BIM Manager.

In sintesi, è ammessa la cumulabilità delle responsabilità orizzontali, cioè riferite a più discipline nell'ambito dello stesso profilo professionale, purché adeguatamente giustificata dai requisiti posseduti; non è invece ammessa la cumulabilità verticale tra profili BIM di diverso livello, quali BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist

2: Buongiorno, il disciplinare riporta come data di scadenza del bando il 10.06.26 ore 8.30. Trattasi di refuso? La piattaforma indica invece il 21.07.26
Cordiali saluti.

RISPOSTA: Si conferma la scadenza indicata nella piattaforma ovvero il 21/07/2026.

3: Con la presente si chiede di mettere a disposizione il Modello DGUE (Request.xml) che non risulta tra i documenti di gara (è presente solo il formato in pdf) o di chiarire se vada compilato il formato in word allegato ai documenti di gara

RISPOSTA: Come precisato al punto 18.3 del Disciplinare di Gara, Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accedere al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) selezionare la compilazione come operatore economico;
- 3) eseguire l'upload del file "Request xml" di cui al punto 2) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;

5) genera il file “Response xml”.

4: Con riferimento al paragrafo 10. Garanzia Provvisoria del disciplinare di gara, si chiede di confermare che l'importo delle indagini sul quale calcolare il 2% sia pari ad Euro 131.190,89 (ovvero la somma degli importi indicati alla Tabella 1 del Paragrafo 3 del Disciplinare € 105.157,15 (Oneri per il Servizio di Indagini + Valutazione Vulnerabilità Sismica + diagnosi energetica)+ € 26.033,74 (Oneri per indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, geofisiche ed energetiche).

Nel caso l'importo da considerare non fosse Euro 131.190,89, di specificare quale sia effettivamente l'importo a base di gara delle indagini da cui partire per il calcolo del 2%.

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti

RISPOSTA: L'importo da considerare per il calcolo della garanzia provvisoria è pari all'importo delle attività ricadenti nella categoria OS 20/B pari ad € 30.372,70;

5: Buongiorno si richiedono i seguenti chiarimenti:

“Con riferimento al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, che individua tra le categorie dei lavori la categoria OS20/B per un importo di € 30.372,70 (classifica I, prevalente), con quota massima di subappalto pari al 49% ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023, e con riferimento a quanto disciplinato ai paragrafi 7 (avvalimento) e 8 (subappalto) del medesimo atto, si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire quali siano le modalità ammesse per il concorrente sprovvisto di attestazione SOA nella categoria OS20/B, e segnatamente:

- a) Avvalimento (par. 7): se sia ammesso il ricorso all'istituto di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023, mediante un operatore economico ausiliario in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS20/B, classifica I, con contestuale precisazione circa l'applicabilità del divieto di cumulo tra ausiliari per la medesima categoria previsto al paragrafo 7 del Disciplinare;
- b) Subappalto necessario (par. 8): se le prestazioni relative alla categoria OS20/B possano essere integralmente affidate in subappalto — nei limiti del 49% dell'importo di categoria di cui all'art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023 — a un operatore economico in possesso della qualificazione richiesta, con obbligo di espressa dichiarazione nel DGUE ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare, e se in tale ipotesi la qualificazione OS20/B non costituisca requisito di partecipazione a carico del concorrente principale;
- c) Raggruppamento temporaneo (par. 6.4): se il concorrente sia tenuto, in alternativa alle modalità di cui ai punti 1 e 2, a costituire o costituirsi in RTI con un operatore economico in possesso della qualificazione OS20/B, classifica I, che assuma la relativa quota di prestazioni nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 D.Lgs. 36/2023 e del paragrafo 6.4 del Disciplinare.

Si chiede infine di confermare se le tre modalità sopra descritte siano da intendersi tra loro alternative e liberamente utilizzabili dal concorrente, ovvero se la Stazione Appaltante intenda privilegiare o escludere taluna di esse in ragione della natura, dell'importo e della qualificazione obbligatoria della categoria, precisando altresì se l'importo di € 30.372,70 della categoria OS20/B debba essere considerato ai fini del calcolo della classifica SOA richiesta all'ausiliario o al subappaltatore.”

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

6: Gentilissimi,

con riferimento alla previsione secondo cui «I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice», e al successivo chiarimento secondo cui «la presenza del giovane professionista nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati», si chiede cortesemente di confermare quanto segue.

Nel caso in cui il giovane professionista sia un libero professionista abilitato da meno di cinque anni, non dipendente di alcuno dei componenti del RTP, si chiede di chiarire:

1. se sia sufficiente una lettera d'incarico per il progetto specifico o se sia necessario un contratto di prestazione professionale (specificando eventualmente la tipologia contrattuale), stipulato con uno dei componenti del Raggruppamento e se la lettera d'incarico o l'eventuale contratto debbano essere stipulati prima della partecipazione alla gara o solo in caso di eventuale aggiudicazione della procedura di gara;
2. se, al contrario, la figura del giovane professionista possa essere inserita come mandante, e se in questo caso, sia necessariamente richiesto il possesso da parte dello stesso, di requisiti tecnico-organizzativi.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

7: Buongiorno, in merito alle figure del gruppo di lavoro (pag. 17-19 del Disciplinare) si chiede:

1. Il numero minimo di figure professionali e quante di esse posso coincidere
2. il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE viene indicato come un "professionista in possesso di laurea in Architettura iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni" mentre al punto successivo (punto 3.) viene indicato con altri requisiti
3. il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario e il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici elettrici e idrico-sanitario vengono indicati con "professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile" con laurea diversa dal precedente punto (punto 2.) e soprattutto, possono coincidere tra loro

4. il professionista responsabile CAM deve essere iscritto all'albo ingegneri o architetti, in quanto si chiede "Il concorrente indica, nel Gruppo di Lavoro (Allegato A bis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato", ma secondo normativa non è necessario

5. "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), responsabile del coordinamento del modello disciplinare, ciascuno in possesso della relativa certificazione da BIM Coordinator per il coordinamento dei modelli disciplinari (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo) rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7.", vanno bene tre BIM Specialist (ognuno Specialist in una disciplina) e un BIM Coordinator che coincide con un BIM Specialist

6. Per il professionista che espleta l'incarico di responsabile degli impianti antincendio, viene ripetuto due volte, significa che servono due professionisti

Gentilmente, si chiede un rapido riscontro dovendo formalizzare il RTI costituendo in vista del sopralluogo.

Cordiali saluti

RISPOSTA: VEDI FAQ 1 BIS

8: Buongiorno,

- con riferimento al Responsabile della diagnosi energetica e certificazione APE il professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale degli Architetti nella sezione A, iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi si chiede conferma che non è obbligatorio che sia in possesso anche della certificazione EGE?

- In relazione all' Offerta Tecnica criterio A si chiede conferma se per ogni servizio sono da presentarsi 8 facciate A4 più 2 tavole grafiche in formato A3?

RISPOSTA: VEDI FAQ 1 BIS

9: 1. il professionista responsabile CAM, oltre alla certificazione Accredia richiesta, deve essere iscritto all'albo ingegneri o architetti, in quanto si chiede "Il concorrente indica, nel Gruppo di Lavoro (Allegato A bis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato", ma secondo normativa non è necessario.

2. Per il professionista che espleta l'incarico di responsabile degli impianti antincendio, viene ripetuto due volte, significa che servono due professionisti

Cordiali saluti

RISPOSTA:

1. Al riguardo si precisa che la prescrizione contenuta nella documentazione di gara non deve intendersi quale automatica previsione discendente dalla normativa CAM in ordine alla figura dell'esperto/responsabile CAM, bensì quale specifica previsione della lex specialis, formulata dalla Stazione Appaltante in coerenza con la natura tecnica delle prestazioni oggetto di affidamento e con la composizione minima richiesta per il Gruppo di Lavoro.

In particolare, il soggetto indicato quale responsabile CAM è chiamato a concorrere alla corretta impostazione, verifica e gestione degli aspetti ambientali minimi nell'ambito degli elaborati tecnici e progettuali dell'appalto. Pertanto, ferma restando la necessità del possesso della certificazione richiesta in materia CAM, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario che tale figura, ove individuata quale professionista incaricato nell'ambito del Gruppo di Lavoro, sia altresì in possesso di idonea qualificazione professionale, comprovata dall'iscrizione al competente Albo professionale, in ragione delle responsabilità tecniche connesse alle prestazioni da rendere.

La richiesta di indicare il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all'Albo non costituisce, quindi, un aggravio documentale fine a sé stesso, né una previsione estranea all'oggetto dell'affidamento, ma è finalizzata a consentire alla Stazione Appaltante la verifica dell'effettiva qualificazione dei componenti del Gruppo di Lavoro e della loro coerenza rispetto alle prestazioni tecniche oggetto dell'appalto.

Pertanto, si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

2. Risulta necessario almeno un professionista esperto in materia di antincendio

10: Si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla figura del "Professionista responsabile CAM esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici", possano essere considerate idonee le certificazioni di "Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)" e di "Esperto in Sistemi Edilizi", in quanto attestazioni delle competenze richieste in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli edifici.

Cordiali saluti

RISPOSTA: Si chiarisce che, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla figura del Professionista responsabile CAM esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, non è richiesta necessariamente una certificazione recante una specifica denominazione formale, purché la certificazione prodotta sia rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e risulti coerente, per oggetto e campo di applicazione, con le competenze richieste dalla documentazione di gara.

Pertanto, certificazioni quali Esperto in Gestione dell'Energia – EGE, preferibilmente settore civile, e/o Esperto/Ingegnere esperto in Sistemi Edilizi potranno essere considerate valutabili solo ove dal certificato, dal relativo schema di certificazione e dalla documentazione a corredo risulti espressamente la copertura delle competenze richieste in materia di aspetti energetici e ambientali degli edifici, sostenibilità dell'intervento, applicazione dei CAM e progettazione edilizia sostenibile.

Resta inteso che la sola certificazione EGE, ove limitata alla gestione dell'energia e all'efficienza energetica, non può ritenersi automaticamente sostitutiva del requisito richiesto per il responsabile

CAM, in quanto riferita a un ambito parziale rispetto al complessivo perimetro energetico-ambientale richiesto dalla lex specialis. Analogamente, la certificazione di Esperto/Ingegnere esperto in Sistemi Edilizi non potrà essere considerata automaticamente idonea qualora non attesti in modo espresso competenze coerenti con la progettazione sostenibile e con l'applicazione dei criteri ambientali minimi.

La verifica in concreto dell'idoneità della certificazione prodotta, della sua validità, del relativo organismo certificatore e della coerenza dello schema certificativo rispetto al requisito richiesto resta rimessa alla Commissione di gara, sulla base della documentazione presentata dall'operatore economico, fermo restando quanto previsto dal Disciplinare in ordine alla non possibilità, in sede di chiarimenti, di pronunciarsi su specifiche posizioni soggettive dei singoli concorrenti

11: Si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:

N. 1: Si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla figura del "Professionista responsabile CAM esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici", possano essere considerate idonee le certificazioni di "Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)" e di "Esperto in Sistemi Edilizi", in quanto attestazioni delle competenze richieste in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli edifici.

N.2: Con riferimento al Criterio C, relativo alla competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), e in particolare alla previsione che attribuisce punteggio alla presenza di ulteriori professionisti, oltre alle professionalità già previste dal capitolato, esperti sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici e certificati da organismo accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17024 in materia di sostenibilità ambientale degli edifici (quali, a titolo esemplificativo, certificazioni LEED, BREEAM, CasaClima, ITACA, WELL), si chiede di chiarire se tali figure professionali debbano necessariamente far parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) oppure possano essere indicate anche quali consulenti esterni a supporto del gruppo di progettazione.

RISPOSTA:

1 VEDI FAQ 10;

2 Si chiarisce che le figure professionali richiamate nell'ambito del Criterio C, relative alla presenza di ulteriori professionisti esperti sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici e certificati ai sensi della norma ISO/IEC 17024 in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, devono intendersi quali componenti effettivi della struttura di progettazione proposta dal concorrente.

Pertanto, tali professionalità dovranno essere nominativamente indicate nell'offerta tecnica e inserite stabilmente nel Gruppo di Lavoro/struttura operativa messa a disposizione dall'operatore economico, con specificazione del ruolo, delle competenze, delle certificazioni possedute e del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con il concorrente o, in caso di RTP, con uno dei soggetti raggruppati.

Non è quindi sufficiente l'indicazione di meri consulenti esterni occasionali o di soggetti genericamente "a supporto" del gruppo di progettazione, privi di un ruolo operativo definito nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. La previsione premiale del Criterio C è

infatti riferita alla capacità tecnica posseduta da ulteriori professionisti presenti nella struttura di progettazione, oltre alle professionalità minime già previste dal Capitolato del Servizio, e quindi a figure che partecipino attivamente all'impostazione, allo sviluppo e alla gestione degli aspetti CAM, energetico-ambientali, LCA/LCC e di sostenibilità dell'intervento.

Resta fermo che tali figure non devono necessariamente assumere la veste di mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, purché siano comunque riconducibili alla struttura operativa del concorrente/RTP mediante idoneo rapporto giuridico o contrattuale e siano effettivamente impiegate nelle attività progettuali oggetto dell'affidamento. In coerenza con la *lex specialis*, infatti, i professionisti del gruppo di lavoro devono essere personalmente responsabili, nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e della natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico partecipante.

Ne consegue che, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale previsto dal Criterio C, la Commissione valuterà esclusivamente le professionalità ulteriori che risultino effettivamente integrate nella struttura di progettazione proposta

12: Buongiorno con riferimento alla procedura sono a chiederle quanto segue

1) Relativamente ai due servizi di punta di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, si chiede se la dimostrazione del requisito dei due servizi di punta, nelle classi e categorie richieste, può essere dimostrato anche mediante un unico servizio di importo superiore a quanto richiesto;

2) Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi di ingegneria ed architettura, può essere considerato valido un servizio di verifica nella classe e categoria di gara

3) Relativamente alla figura BIM COORDINATOR dal disciplinare sembrerebbe richiesto uno per ogni disciplina deve (architettura, strutture, impianti). Il coordinator è una figura unica. La stazione appaltante richiede n. 3 figure di coordinator o si riferisce al BIM SPECIALIST uno per ogni disciplina?

RISPOSTA:

1 Si chiarisce che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, il requisito relativo ai servizi di punta deve essere dimostrato mediante l'avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e architettura di punta, analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche dei lavori oggetto dell'affidamento, per ciascuna categoria e ID richiesti.

Pertanto, la dimostrazione del requisito non può avvenire mediante l'indicazione di un unico servizio, ancorché di importo superiore all'importo complessivo minimo richiesto per la relativa categoria e ID.

Come precisato dal Disciplinare, per ogni singola categoria, un servizio svolto può essere utilizzato a comprova del requisito per uno solo dei due servizi richiesti nella medesima categoria. Ne consegue che, ai fini della comprova del requisito, devono essere indicati due servizi distinti, ferma restando la possibilità che ciascun servizio comprenda una o più categorie e ID, nei limiti e secondo le modalità previste dalla *lex specialis*.

Resta ferma la verifica in concreto della documentazione prodotta da parte della Commissione di gara

2 Si chiarisce che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla documentazione di gara, non può essere considerato idoneo un servizio avente ad oggetto la sola attività di verifica, ancorché riferito alla medesima classe e categoria/ID opere richiesta.

Il requisito dei servizi di punta, infatti, è richiesto con riferimento a servizi di ingegneria e architettura analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche dei lavori a quello oggetto dell'affidamento. L'affidamento in oggetto riguarda, tra l'altro, la redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica per appalto integrato, oltre alle attività propedeutiche di rilievo, indagine, vulnerabilità sismica e diagnosi energetica.

La documentazione di gara e il Capitolato del Servizio richiedono quindi una capacità tecnico-professionale coerente con l'attività di elaborazione progettuale, ossia con la predisposizione di soluzioni tecniche, relazioni specialistiche, elaborati grafici, computi, analisi, valutazioni tecnico-economiche e documentazione necessaria alla successiva cantierabilità dell'intervento.

La mera attività di verifica, pur costituendo attività tecnica, ha natura diversa rispetto alla progettazione, in quanto è finalizzata al controllo, all'accertamento e alla valutazione di elaborati progettuali redatti da altri soggetti, senza coincidere con l'attività ideativa, redazionale e di assunzione delle scelte progettuali proprie del progettista.

Pertanto, ai fini della comprova del requisito, saranno ritenuti idonei servizi di progettazione riconducibili alle classi e categorie/ID opere richieste dalla lex specialis, mentre non saranno considerati validi servizi aventi ad oggetto esclusivamente attività di verifica, validazione, controllo o supporto alla verifica della progettazione;

3 VEDI FAQ 1 BIS

13: Buongiorno,

con la presente si richiede se nel conteggio delle 40 pagine dell'OGI siano compresi anche gli eventuali allegati.

Grazie, saluti

RISPOSTA: Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive. L'intero documento non dovrà in alcun modo discostarsi dalla struttura del Template a base di gara (pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo del Disciplinare.

14: FAQ 1

Si chiede di precisare se il ricorso al subappalto per le attività OS20-B incida in qualche modo sulla composizione minima del gruppo di lavoro o sulla dimostrazione dei requisiti di partecipazione del concorrente.

FAQ 2

Con riferimento alla composizione del costituendo RTP e alla dichiarazione del gruppo di lavoro, si chiede di voler confermare se:

1. sia ammessa la partecipazione di un **RTP composto da un numero di operatori economici inferiore rispetto al numero dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro**, purché ciascun professionista sia in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo assegnato e risulti collegato a uno dei componenti del RTP mediante idoneo rapporto giuridico, professionale o contrattuale;
2. i professionisti indicati nel gruppo di lavoro possano non coincidere necessariamente con i componenti formali del RTP, qualora operino per conto di uno dei soggetti raggruppati in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti incaricati, soci, associati o mediante altro rapporto documentabile;
3. in sede di offerta sia sufficiente indicare, per ciascun professionista inserito nel gruppo di lavoro, il ruolo ricoperto, i requisiti posseduti, il componente del RTP per conto del quale opera e la natura del rapporto con quest'ultimo, fermo restando che la ripartizione delle prestazioni tra i componenti del RTP dovrà risultare coerente con il gruppo di lavoro indicato.

FAQ 3

1. Con riferimento al paragrafo 10 del disciplinare “Garanzia provvisoria”, considerato che a scelta del concorrente questa può essere costituita anche sotto forma di cauzione, in tal caso si chiede di conoscere gli estremi per eventuale bonifico o altri canali di pagamento.

RISPOSTA FAQ 1 e 2: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara;

RISPOSTA FAQ 3: La Cauzione provvisoria potrà essere versata sul conto corrente postale n. **8742** *avente codice* IBAN **IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742** intestato a **DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE** Causale “ **Cauzione Provvisoria C.G. 27/26 CUP D52F26000250001 CIG BBE345724A**” Tuttavia, ai fini di un celere svincolo della stessa, è consigliabile produrre apposita Garanzia.

15: In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla compilazione del **DGUE elettronico**.

Come indicato al **punto 18.3 del Disciplinare di Gara e come da voi indicato nella risposta al chiarimento n. 3**, il concorrente deve produrre il file “**Response.xml**” del DGUE seguendo le seguenti modalità:

1. accedere al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2. selezionare la compilazione come operatore economico;

3. eseguire l'upload del file **“Request.xml”** di cui al punto 2) del par. 2.1;
4. inserire i dati richiesti e generare il file **“Response.xml”**.

Tuttavia, si fa notare che tra i documenti messi a disposizione nella piattaforma **non risulta presente il file “Request.xml”**, bensì esclusivamente un file **Request in formato PDF e DGUE in formato Word**, che non possono essere utilizzati per l'upload richiesto dal sistema iDGUE e quindi attualmente non risulta possibile procedere con la compilazione del DGUE elettronico.

Si chiede pertanto di conoscere:

- **se il file “Request.xml” verrà messo a disposizione,**
- **oppure quale documento debba essere utilizzato** per la generazione del DGUE elettronico,
- **oppure ancora se è prevista una diversa modalità di compilazione del DGUE** rispetto a quanto indicato nel Disciplinare.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: L'Upload del file .request potrà essere effettuato direttamente dalla piattaforma ASP all'Atto della partecipazione;